Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 1° giugno 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1965, n. **500**.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « Ex Caserma Gorizia », sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Ferrara del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Caserma « Gorizia », per il prezzo di lire 101.700.000 e con il vincolo ventennale di destinazione all'edilizia scolastica.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2.

Il provento della vendita di cui al precedente articolo, limitatamente a lire 100 milioni, sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 13 maggio 1965, n. **501**.

Elevazione da lire 2.500 milioni a lire 5.000 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 2.500 milioni con legge 28 febbraio 1963, n. 328, viene ulteriormente elevato a lire 5.000 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **502**.

Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani e per le ricompense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono devolute al Ministero della difesa.

Art. 2.

I fondi per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **503**.

Istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno a decorrere dal 22 maggio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalle ore zero del 22 maggio alle ore ventiquattro del 24 settembre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi a far tempo dal 1966.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

Art. 2.

Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè alle ore zero del 22 maggio di ogni anno gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 24 settembre di ogni anno; nella detta ora le autorità ed i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè gli orologi siano riportati a segnare le ore 23.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — JERVOLINO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **504**.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« *l*) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

Art. 2.

Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purchè sussistano le medesime condizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1965, n. **505**.

Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale, degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo « Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1965, n. **506**.
Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare o ad espletare apposito appalto-concorso, cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese o ditte straniere di provata serietà e capacità.

L'accertamento delle condizioni idonee a giustificare, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso ad una delle suindicate procedure è demandato ad un'apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici e della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri.

A detta Commissione è pure demandato il compito di definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso internazionale oppure a prestabilire le norme di massima in base alle quali dovranno essere elaborati i progetti tecnici e presentate le offerte delle imprese concorrenti.

Art. 2.

Nel caso in cui venga adottata la soluzione del concorso di progettazione il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nominerà una apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale Commissione dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Potranno essere nominati quali membri della Commissione anche esperti stranieri di chiara fama.

Ove si ricorra all'appalto-concorso il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto emanato con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, nominerà apposita Commissione giudicatrice della quale dovrà fare parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione e nella quale potranno essere nominati, quali membri, anche esperti stranieri.

Art. 3.

E' autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere *b*) e *c*), il Ministro per i lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

All'onere di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, si provvede — in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 maggio 1965, n. **507**.
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il sig. Ubaldo Baghino fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 237, con il quale lo stesso sig. Ubaldo Baghino venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 28 dicembre 1964, con la quale il predetto sig. Ubaldo Baghino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro:

Decreta:

A decorrere dal 28 dicembre 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Ubaldo Baghino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 315. — VENTURA SIGNORETTI

(3804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965.

Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio, a termine dell'art. 1 della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Caglioti, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma, è nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 55. — CESSARI

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 4 del 12 febbraio 1964 dell'Amministrazione provinciale di Taranto concernente la provincializzazione della strada « Carosino-contrada Palazzi, innesto Strada statale n. 7 San Giorgio-Grottaglie »;

Visto il voto n. 354 del 9 marzo 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 1+100 denominata « Carosino-contrada Palazzi, innesto Strada statale n. 7 San Giorgio-Grottaglie » può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 1+100, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(3725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 maggio 1965:

Gaddi Maurizio, notaio residente nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Foligno, stesso distretto;

Sorrentino Costanzo, notaio residente nel comune di Vinchiaturo, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto;

Gamberale Giuseppe, notaio residente nel comune di Carovilli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Agnone, stesso distretto.

(3833)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 213-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 213-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Felice, con sede in Valenza (Alessandria), via Piercarlo Boggio n. 7.

(3814)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 409-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 409-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Procchio Nilo, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 33.

(3815)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 583-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dodici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 583-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rota Franco, con sede in Valenza (Alessandria), viale B. Cellini n. 32.

(3816)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 680-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 680-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tassinari Ersilio, con sede in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 38.

(3817)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 914-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 914-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Valentini Giuseppe e C., con sede in Valenza (Alessandria), via Roma n. 4.

(3818)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dottoressa Clotilde Lametti, nata a Lanciano (Chieti) il 7 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3737)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Metalmeccanica », con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa di lavoro « Metalmeccanica », con sede in Pescara, costituita per rogito Nicola D'Ambrosio in data 16 settembre 1962, repertorio 12745, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Mustillo Giuseppe.

(3786)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Opera Valorizzazione Sila - O.V.S. », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa di consumo « Dipendenti Opera Valorizzazione Sila - O.V.S. », con sede in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 28 gennaio 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Funaro Egidio.

(3791)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Domus pacis », con sede in Portoferraio (Livorno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa edilizia « Domus pacis », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Riccardo Benzo in data 11 marzo 1958, repertorio 3258, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Domenico Bonsignori.

(3792)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Lirica Bolognese », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa mista « Lirica Bolognese », con sede in Bologna, costituita per rogito Lanfranco Gualandi in data 11 ottobre 1949, repertorio 5334, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Mattioli Gaetano.

(3793)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Fiduciaria », con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa di consumo « La Fiduciaria », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 4 settembre 1959, repertorio 34418, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Figliussi Francesco.

(3794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 31 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,99	624,85	624,80	624,93	624,88	624,90	624,93	624,92
$ Can.	578,35	578,15	578,50	578,125	577,80	578,12	578,40	578,15	578,12	578,25
Fr. Sv.	143,76	143,90	143,96	143,975	143,90	143,79	143,915	143,75	143,79	143,95
Kr. D.	90,25	90,22	90,24	90,205	90,25	90,23	90,2175	90,25	90,23	90,20
Kr. N.	87,35	87,34	87,34	87,28	87,30	87,33	87,305	87,35	87,33	87,32
Kr. Sv.	121,32	121,05	121,10	121,07	120,90	121,17	121,07	121,20	121,17	121,15
Fol.	173,50	173,33	173,65	173,30	173,45	173,44	173,30	173,50	173,44	173,37
Fr. B.	12,58	12,59	12,5930	12,5920	12,59	12,59	12,592	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,54	127,53	127,55	127,53	127,47	127,53	127,53	127,55	127,53	127,53
Lst.	1745,[illegible]0	1744,90	1744,70	1744,75	1744,50	1745,30	1744,75	1745,40	1745,30	1745,10
Dm. occ.	156,51	156,40	156,40	156,33	156,35	156,49	156,365	156,52	156,49	156,40
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,195	24,19125	24,20	24,19	24,1955	24,19	24,19	24,20
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,80	21,79	21,76	21,80	21,79	21,78

Media dei titoli del 31 maggio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	578,262
1 Franco svizzero	143,945
1 Corona danese	90,211
1 Corona norvegese	87,292
1 Corona svedese	121,07
1 Fiorino olandese	173,30
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1744,75
1 Marco germanico	156,347
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,775

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare di Frattamaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Frattamaggiore (Napoli), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta in Frattamaggiore Arzano, Caivano e Mugnano di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci, in data 26 aprile 1965, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Banca popolare di Frattamaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Frattamaggiore (Napoli) nonchè la conseguente cessione alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede in Terzigno (Napoli), delle attività e passività aziendali;

Vista la delibera adottata dall'assemblea dei soci della citata Banca Fabbrocini in data 27 aprile 1965 relativa al rilievo delle attività e passività della Banca popolare di Frattamaggiore;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di Frattamaggiore, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini;

Dispone:

1. La Banca popolare di Frattamaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Frattamaggiore (Napoli), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede in Terzigno (Napoli), in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 20 maggio 1965, a rogito notar avv. Alessandro Chieffi, iscritto al Collegio notarile di Napoli, registrato a Napoli sotto la stessa data, al n. 11432 Atti pubblici.

2. La Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede in Terzigno (Napoli), è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta sulle piazze di Frattamaggiore, Arzano, Caivano e Mugnano di Napoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3915)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in architettura, abilitati all'esercizio della professione.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/31044 dell'11 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 208 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1965, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, nei giorni 18, 19 e 21 giugno 1965 quelle obbligatorie e nel successivo giorno 22 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(3871)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1965, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1965, alle ore otto, nei seguenti capoluoghi:

1) Torino
2) Milano
3) Venezia
4) Trento
5) Trieste
6) Genova
7) Bologna
8) Firenze
9) Ancona
10) Perugia
11) Roma
12) L'Aquila
13) Campobasso
14) Bari
15) Napoli
16) Potenza
17) Reggio Calabria
18) Palermo
19) Cagliari

La prova scritta di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare al posto riservato, di cui all'art. 2 lettera *A* del bando di concorso, avrà luogo in Trento presso l'Istituto tecnico commerciale « G. Tambosi », via Brigata Acqui n. 19, il giorno 20 giugno 1965, alle ore 8,30.

La prova scritta di lingua italiana, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare al posto riservato, di cui all'art. 2, lettera *B* del bando di concorso, chiedendo di sostenere le prove teoriche e la prova pratica in lingua tedesca, avrà luogo in Trento presso lo stesso Istituto tecnico commerciale « G. Tambosi », il giorno 20 giugno 1965, alle ore 8,30.

(3869)

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1965, avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 giugno 1965, alle ore otto, nei seguenti capoluoghi:

1) Torino
2) Milano
3) Venezia
4) Trento
5) Trieste
6) Genova
7) Bologna
8) Firenze
9) Ancona
10) Perugia
11) Roma
12) L'Aquila
13) Campobasso
14) Bari
15) Napoli
16) Potenza
17) Reggio Calabria
18) Palermo
19) Cagliari

La prova scritta di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai posti riservati, di cui all'art. 2, lettera *A* del bando di concorso, avrà luogo in Trento presso l'Istituto tecnico commerciale « G. Tambosi », via Brigata Acqui n. 19, il giorno 27 giugno 1965, alle ore 8,30.

La prova scritta di lingua italiana, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai posti riservati, di cui all'art. 2, lettera *B* del bando di concorso, chiedendo di sostenere le prove teoriche e la prova pratica di dattilografia in lingua tedesca, avrà luogo in Trento presso lo stesso Istituto tecnico commerciale « G. Tambosi », il giorno 27 giugno 1965, alle ore 8,30.

(3870) il giorno 27 giugno 1965, alle

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a venti posti, ridotti a sette posti, di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 maggio 1965, nel supplemento n. 13 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a venti posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1964, modificato con decreto ministeriale 5 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1964.

(3758)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.